

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	124
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 13 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori mo-

difiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa. Su questo testo la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione.

Dopo aver avvertito che al testo base sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti, i quali saranno posti in votazione nella prossima seduta, che sarà convocata per martedì 31 maggio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 maggio 2011.

Mario CAVALLARO (PD) esprime perplessità sul provvedimento in esame, osservando come le sanzioni penali di cui ai nuovi articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice

penale, introdotte dall'articolo 1, non appaiano conformi né ai principi di delega né alla direttiva. Sottolinea, in particolare, come la stessa direttiva, oltre ai principi generali del nostro ordinamento, richiede la sanzione penale come *extrema ratio*: non per fatti marginali, ma solo per condotte particolarmente gravi. Con specifico riferimento all'articolo 733-*bis* rileva come la nozione di « habitat » risulti alquanto indeterminata.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda come i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione siano scaduti e come il termine per l'esercizio della delega scada il 9 luglio prossimo.

Presenta quindi una proposta di parere (*vedi allegato 2*), con la quale evidenzia più di una criticità presente nel provvedimento, che interviene in una materia estremamente frammentaria, complessa e priva di sistematicità, e che quindi richiede particolare cautela, soprattutto quando si intendono introdurre nuove sanzioni. La proposta di parere, tra l'altro, già contiene dei rilievi analoghi a quelli mossi dall'onorevole Cavallaro.

Ritiene che la proposta di parere potrebbe essere posta in votazione nella prossima seduta, che potrà essere convocata per martedì 31 maggio prossimo, ove vi fosse la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, rilevato che nei prossimi giorni non sono previste riunioni del Consiglio dei Ministri, ritiene che non vi siano ostacoli da parte del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci nei termini indicati dal relatore.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come la Commissione europea abbia messo in mora l'Italia anche con riferimento all'attuazione della direttiva 2009/123/CE, contestando quindi quanto affermato nella relazione del Governo allegata al provvedimento, secondo la quale la predetta direttiva avrebbe già trovato com-

piuta attuazione nel nostro ordinamento interno.

Con specifico riferimento allo schema di decreto legislativo, ritiene che le sanzioni in esso previste violino principio di proporzionalità, che dovrebbe quindi essere espressamente richiamato nella proposta di parere del relatore.

Sottolinea infine come sia assolutamente necessario intervenire per riordinare e rendere sistematica la materia del diritto ambientale.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, evidenzia come la proposta di legge in questione meriti sicuramente il più ampio consenso, posto che si inserisce nell'ottica del pieno rispetto del principio di reale offensività del fatto di reato nonché nell'ulteriore solco della necessità di fornire al sistema giustizia i mezzi legislativi opportuni ad un reale ed effettivo smaltimento del carico di lavoro.

Sono molteplici le ragioni che hanno portato ad una vera e propria paralisi delle procure, oberate da numerosissimi procedimenti, molti dei quali riguardano fatti di particolare tenuità. Spesso tale sistema impedisce la trattazione completa di processi per reati più gravi, data l'assenza, nel nostro ordinamento, di criteri selettivi dell'azione penale.

L'approvazione della proposta di legge in esame agevolerebbe, dunque, non poco l'attuazione delle politiche deflattive del processo penale, evitando, al contempo, di ledere la necessità di portare a termine processi per reati gravi, molti dei quali, ad oggi, si chiudono per decorso del termine prescrizione.

Esprime l'approvazione del proprio gruppo rispetto all'attuale schema di riforma, che si basa sulla possibilità che il giudice, in ogni stato e grado del procedimento possa emettere sentenza di proscioglimento quando « per la modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa il fatto è di particolare tenuità » nonché sulla possibilità che il pubblico ministero richieda, per gli stessi motivi, l'archiviazione del caso.

Come è ovvio, non sono lesi i diritti risarcitori della parte offesa, stante l'indipendenza del procedimento civile per danno da reato dal procedimento penale avente ad oggetto il reato stesso. In ogni caso, si riserva di presentare emendamenti tesi a garantire maggiormente la posizione della vittima del reato senza, però, mutare lo schema di base della proposta. Quest'ultima, peraltro, richiama uno specifico emendamento presentato del proprio gruppo — e non approvato — in sede di discussione della ben nota questione relativa al cosiddetto « processo breve », ridotta poi unicamente all'introduzione di una norma che, di fatto, ha solo abbreviato i termini prescrizionali per i reati commessi in stato di incensuratezza. Per quanto detto esprime, dunque, il consenso alla proposta di legge presentata dall'On. Tenaglia.

Donatella FERRANTI (PD) annuncia la richiesta di audizioni sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che la proposta di legge in esame, che prevede una nuova circostanza aggravante per i reati commessi da più persone in concorso nel medesimo reato, introducendo una lettera 4-*bis* al comma 1 dell'articolo 112 del codice penale, sia criticabile per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, la collocazione sistematica della norma appare del tutto incoerente con lo spirito dell'articolo 112 del codice penale, ovvero quello di consentire una graduazione della responsabilità dei concorrenti in relazione al contributo che ciascuno ha fornito alla realizzazione del fatto criminoso. La pena, nel caso dell'aggravante in esame, sarebbe aumentata per tutti i concorrenti nel reato, indistintamente, posto che il dissesto finanziario è un elemento oggettivo, ricollegabile al reato commesso e non all'azione di uno solo dei concorrenti nel reato. La stessa scelta di aggravare la pena solo se il reato che ha cagionato il dissesto finanziario sia stato commesso da più persone in concorso è criticabile per il fatto che il disvalore della circostanza non muta in base al numero dei soggetti che l'hanno provocata, essendo, appunto, una circostanza a carattere spiccatamente oggettivo.

In secondo luogo, la circostanza aggravante in esame, essendo una circostanza

comune (l'aumento di pena per esso previsto, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi limitato fino ad un terzo della pena base) risulterebbe pleonastica rispetto alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale, consistente nell'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Tra gli articoli 112 e 61 del codice penale esiste un rapporto di specialità, posto che le aggravanti previste dal primo sono relative ai soli reati commessi da due o più persone, mentre quelle previste dal secondo si applicano a tutti i reati, ed in quanto compatibili, anche ai reati commessi da più soggetti in concorso. L'aggravante relativa al dissesto finanziario potrebbe risultare ridondante, potendo dare luogo, peraltro, ad una violazione del principio del *ne bis in idem* « sostanziale »: divieto che uno stesso fatto costituisca duplice titolo di responsabilità penale (nel nostro caso, una volta *ex* articolo 61 n. 7 e una seconda volta *ex* articolo 112 del codice penale).

Quanto ai rapporti con la recente approvazione della c.d. « prescrizione breve », non si può non rilevare come la proposta in esame sia orientata in una direzione esattamente contraria alla recente riforma, posto che la riduzione dei tempi prescrizionali va intesa come una modifica migliorativa del regime del reato nei confronti delle regole che disciplinano la responsabilità penale, in quanto segna un passo indietro della potestà punitiva statale (l'incensurato poteva essere perseguito entro 7 anni e 6 mesi, ora solo per 7 anni). La previsione di una circostanza aggravante come quella proposta è, invece una modifica della legge penale *in peius*, riferita, peraltro, allo stesso target cui si rivolge la prescrizione breve.

È evidente come il presentatore della proposta di legge, l'onorevole Reguzzoni, e tutto il suo gruppo parlamentare non abbiano affatto apprezzato l'introduzione

della prescrizione breve per taluni tipi di reati e abbiano avvertito immediatamente l'esigenza di piantare l'ennesima bandierina della legalità per incantare gli elettori padani, calendarizzando un provvedimento punitivo e giustizialista per chi commette quegli stessi reati, financo citati nella relazione introduttiva alla proposta,

che la prescrizione breve sostanzialmente condona.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia,.

1. 100. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).

2. 1. Contento.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: « operazioni di » sono inserite le seguenti: « usura, di ».

6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

10. 1. Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.

12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda

compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.

14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.

15. 1. Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

15. 1. Rao, Ria.

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle

misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia.

18. 30. Rao, Ria.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e *inserire le seguenti:* previa autorizzazione quest'ultimo.

19. 1. Contento.

ART. 21.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

21. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

21. 1. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati di facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.

21. 2. Contento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione (Giustizia),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente,

premesso che:

le nuove fattispecie incriminatrici previste dall'articolo 1 risultano sotto alcuni profili non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge di delega (legge n. 96 del 2010) dispone che siano previste sanzioni amministrative o penali. Le sanzioni penali devono essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo specifica altresì che sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità;

le disposizioni del nuovo articolo 727-*bis*, terzo e quarto comma, del codice penale introducono contravvenzioni relative alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette punite con la sola pena dell'ammenda,

l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le condotte indicate siano previste come reato se poste in essere « intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza » e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave. Il provvedimento in esame prevede invece l'introduzione di nuove fattispecie contravvenzionali, per le quali nel nostro ordinamento è prevista in via generale la punibilità a titolo di colpa (anche non grave);

la direttiva UE prevede, con riferimento all'uccisione, alla distruzione, al prelievo o al possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, l'esclusione delle ipotesi di reato, quando l'azione « riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie » (articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*);

lo schema di decreto legislativo prevede, invece, la punibilità di tali comportamenti anche ai casi in cui questi abbiano ad oggetto un solo esemplare animale o vegetale. A ciò va aggiunto che si tratta di reati contravvenzionali, quindi punibili anche a titolo di colpa (anche non grave). L'applicazione di tali norme potrebbe pertanto essere eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale è poco rilevante. Se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità ex decreto n. 231 del 2001, si

comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie;

con particolare riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 727-bis, primo comma, che punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, occorrerebbe approfondire quali siano i rapporti tra questa fattispecie ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, che invece punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale;

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto introduce, come detto, anche una ulteriore contravvenzione. Si tratta, segnatamente, della fattispecie di « danneggiamento di habitat », prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale. Anche questa fattispecie, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, suscita talune perplessità;

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento stabilisce che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per « habitat all'interno di un sito protetto » si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come « zona a tutela speciale » a norma della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come « zona speciale di conservazione » a norma della direttiva 92/43/CE. Pertanto, per valutare l'ambito di applicazione della fattispecie occorrerebbe verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come « zone a tutela speciale » ovvero come « zone speciali di conservazione »;

il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvenga « in modo significativo »: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la

fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione.

la formulazione del nuovo articolo 733-bis non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte non siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge e, in particolare, di quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; appare pertanto necessario riformulare la disposizione inserendo l'inciso « fuori dai casi consentiti », in modo da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;

per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione e rivisitazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 2001;

la Direttiva 2008/99/CE impone, agli articoli 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, l'articolo 3 della Direttiva elenca reati – di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente – che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

l'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge n. 96 del 2010 prevede che siano introdotti tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001, le fattispecie criminose previste dalle direttive ivi richiamate;

lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo articolo 25-decies nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della Direttiva (arti-

coli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;

tale rinvio potrebbe apparire troppo ampio. Soprattutto per quanto attiene al Codice dell'ambiente, ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle violazioni previste dagli articoli 29-*quattordices*, 279, 258, 259, 260-*bis* del Codice dell'ambiente;

l'impostazione dello schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccedere quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di

violazioni solo formali di adempimenti amministrativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « ART. 727-*bis* », al fine di adeguarlo alla previsione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*) della direttiva 2008/99/CE, che prevede l'esclusione delle ipotesi di reato quando la condotta riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

2) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « ART. 727-*bis* », in modo da prevedere, per tutte le ipotesi ivi contemplate, la pena dell'ammenda alternativa a quella dell'arresto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 96 del 2010;

3) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », in modo da eliminare gli elementi di indeterminazione della fattispecie evidenziati in premessa;

4) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », inserendo, dopo la parola « ciascuno » le seguenti: « fuori dai casi consentiti »;

5) sia riformulato l'articolo 2 al fine di adeguarlo ai principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 96 del 2010, i quali dispongono che siano previsti come reati presupposto le sole fattispecie criminose indicate nelle direttive ivi richiamate e che siano rispettati i principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.